



POLITECNICO
MILANO 1863



BIM: istruzioni per l'impiego nell'ambito dei contratti pubblici

Parte prima
BIM, RUP e project management


**La coniugazione dell'impiego del BIM con
l'oggetto del contratto di appalto, di
partenariato pubblico privato o di concessione**

Il BIM nel codice dei contratti




L'art. 23 del Codice

- L'art. 23, c. 13, del Codice prevede che le stazioni appaltanti «possono» richiedere per le nuove opere l'uso di metodi e strumenti elettronici di cui al comma 1 lett. H.
- Tali strumenti devono utilizzare applicativi accessibili a tutti, al fine di non limitare la concorrenza.
- Sempre lo stesso comma prevede che un decreto ministeriale definisce le modalità ed i tempi dell'obbligatorietà di tali strumenti.



Il BIM come modalità di esecuzione di una prestazione contrattuale

- L'utilizzo di metodi e strumenti elettronici (BIM) altro non è che una modalità con cui determinate prestazioni contrattuali devono essere svolte.
- L'innovazione imposta attraverso la legge!



I tempi di attuazione del decreto BIM

- L'art. 6 del decreto BIM prevede che dal 1° gennaio 2021 per i lavori complessi dal valore pari o superiore a 15 milioni di euro sia obbligatoriamente utilizzato il BIM.
- Dal 1° gennaio 2022 l'utilizzo del BIM sarà obbligatorio per tutti i lavori di valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
- L'art. 2 lett. E) fornisce la definizione di «lavori complessi».

La natura non regolamentare del Decreto Baratono

- nel leggere la premessa al D.M. non si trova citato l'art. 17 della L. 400/1988, ossia la norma che disciplina l'esercizio della potestà regolamentare da parte dello Stato, né compare mai la parola "regolamento". In ogni caso, la previsione di un obbligo ben preciso e diretto a tutte le stazioni appaltanti non sembra poter essere messo in dubbio dalla mancanza di un elemento formale.
- Successivamente, nel 2018 l'ANAC decide di revisionare la linea guida n. 1 per apportare modifiche relative all'introduzione del principio del c.d. "equo compenso" e per fornire indicazioni sull'uso di metodi e strumenti elettronici specifici.
- La bozza di linea guida revisionata viene così sottoposta al parere del Consiglio di Stato, il quale emana il parere n. 1349 del 2.5.2019. In detto parere il Consiglio di Stato afferma che il D.M. 560/2017 ha natura normativa, nonostante il citato art. 23, c. 13, non lo qualifichi espressamente come regolamento.

La natura non regolamentare del Decreto Baratono

- Il Consiglio di Stato giunge alla conclusione che il D.M. 560/2017 è quindi illegittimo per violazione dell'art. 17, c. 4, della L. 400/1988 e, di conseguenza, non si esprime sulle modifiche alla linea guida n. 1 relative al BIM perché il D.M. *“non può essere acquisito, in sede consultiva, quale atto normativo fondante l'intervento da parte delle linee guida dell'ANAC”*.
- Visto quanto affermato dal Consiglio di Stato, l'ANAC ha eliminato dalla revisione della linea guida n. 1 la parte relativa al BIM, così come espressamente riportato nella relazione illustrativa che ha accompagnato l'adozione delle linee guida revisionate.

La natura non regolamentare del Decreto Baratono

l'art. 48, c. 6, del D.L. 77/2021, il quale, dopo aver previsto che le stazioni appaltanti possono prevedere l'assegnazione di un punteggio premiale per l'utilizzo nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'art. 23, c. 1, lett. h), del D.Lgs. 50/2016, espressamente dispone che *“Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al **decreto non regolamentare** adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.”*

.


La natura non regolamentare del Decreto Baratono

A questo punto l'operatore del diritto si trova in questa situazione: per il Legislatore il D.M. 560/2017 non è vincolante ma l'impiego del BIM può essere considerato un elemento premiale in gara, per il Consiglio di Stato il D.M. ha natura regolamentare e quindi è vincolante, ma è illegittimo.


Cosa fare?

Diffusione nel mondo


Google Trends



Interesse in %





Il BIM e la fase di gara



BIM: prestazione o element premiabile


- L'utilizzo del BIM implica una rivisitazione dei processi di produzione del Progetto.
- Limitare il BIM legandolo ad un approccio casual e non causale può generare un danno, anche erariale, per l'Ente.


Flusso di lavoro BIM



Patrick MacLeamy curve,

Come individuare gli elementi dell'offerta tecnica?





Il BIM e i requisiti di partecipazi one

- L'utilizzo del BIM in precedenti appalti o la presenza di un professionista con esperienza in BIM: attenzione a non limitare in modo inutile la concorrenza.



Il BIM e l'offerta tecnica

- Ha senso inserire nell'offerta tecnica la richiesta ai concorrenti di aspetti relativi al BIM?
- Sì, se lo si fa avendo poi la possibilità di confrontare le offerte e di premiare aspetti che possono apportare un'utilità alla stazione appaltante.

Alcuni esempi pratici

L BIM COME REQUISITO DI PARTECIPAZIONE

La figura xxx dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) con comprovata esperienza di almeno tre anni nell'ambito della conoscenza software, sviluppo, elaborazione, gestione e coordinamento della metodologia BIM.

IL BIM NELL'OFFERTA TECNICA

Scheda descrittiva di 2 incarichi di servizi svolti per ciascuna scheda (A1-A2-A3), affini a quelli oggetto della gara, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni richieste e che contenga soluzioni e metodologie già sperimentate con successo e che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare soprattutto in tema di: modellazione e rilievo con metodo BIM;

le modalità di esecuzione del servizio di progettazione, con particolare riguardo all'utilizzo dei sistemi e strumenti informatici di modellazione e gestione, anche mediante l'uso di sistemi BIM, per il maggior coordinamento della progettazione multidisciplinare;



Alcuni esempi pratici

- L'illustrazione dovrà descrivere qualitativamente e quantitativamente il gruppo di lavoro, riportando le seguenti informazioni:
- l'esperienza e la qualificazione raggiunta nell'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (B.I.M.).

Il BIM nell'esecuzione del contratto

BIM Vs esecuzione dei contratti

Soprattutto nell'appalto di progettazione e costruzione, così come nell'appalto di soli lavori di costruzione, l'impiego del BIM deve essere coordinato con i documenti di gara, e in particolare con il capitolato speciale di appalto, in modo che i processi operativi (ad esempio la tenuta della contabilità) necessitino l'impiego del modello BIM.

In questo modo il BIM può generare valore per la stazione appaltante sin dalla fase di esecuzione del contratto.

L'impiego del BIM necessita di alcuni accorgimenti e innovazioni da introdurre nei documenti di gara e, in particolare, nel capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare tecnico.



POLITECNICO
MILANO 1863



Dr. Francesco Vitola

PM & CM

Project Management & Contract Management

cell. 392.5515.057

contatto skype: francesco-vitola
e-mail: mr.francesco.vitola@gmail.com
Contatto Facebook ([clicca qui](#))
Contatto Linkedin ([clicca qui](#))

c/o

SDA Bocconi, School of management

PREM lab, Ge.PRO.Pi

via Bocconi, 8

20136, Milano

c/o

Politecnico di Milano

P.zza L. Da Vinci, 32

20133, Milano

Area Tecnico Edilizia, Ed. 9, Ingresso C

telefono ufficio: +39.02.2399.9324

e-mail: francesco.vitola@polimi.it

Riproduzione riservata